

TRIBUNALE IVREA

21 FEBBRAIO 2003

GIUDICE: GRIMALDI

PARTI: OLIVETTI

(avv.ti Trifirò, Rubini,
D'Alessandro)

FRANCESCONI

(avv.ti Galbiati, Sacchi,
Cecchin)

Società • Direttore generale • Dichiarazioni alla stampa • Violazione degli obblighi di fedeltà e riservatezza
• Responsabilità • Sussiste
• Risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale

Il direttore generale di una società quotata in borsa che, in violazione degli obblighi di fedeltà e riservatezza di cui all'art. 2105 c.c., comunica alla stampa dati sul conto della società determinandone il tracollo in borsa è tenuto al risarcimento sia dei danni patrimoniali (nel caso di specie liquidati in € 4 milioni) che di quelli morali (liquidati in € 1 milione) per lesione dell'immagine e della credibilità dell'azienda.

Società • Presidente
• Dichiarazioni • Lesione della reputazione di soggetto terzo
• Responsabilità • Sussiste
• Risarcimento del danno

Una società è responsabile per l'eventuale fatto illecito lesivo della reputazione altrui commesso da un proprio rappresentante (nel caso di specie ex presidente onorario) in danno di un ex direttore generale ed è tenuta al risarcimento del danno morale (nel caso di specie è stata liquidata la somma di € 500.000).

Con atto di citazione del 16 ottobre 1996 la s.p.a. Olivetti chiamò in giudizio dinanzi al Tribunale di Ivrea il dr. Renzo Francesconi per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da essa subiti per colpa contrattuale e/o extracontrattuale del convenuto, danni da liquidarsi in 100 miliardi di lire oltre rivalutazione, interessi e spese.

L'attrice espose le seguenti circostanze a fondamento della domanda:

1) con lettera datata 19 luglio 1996 la Olivetti assumeva il dr. Francesconi con qualifica e funzioni di direttore generale a far data dal 1° agosto successivo;

2) il 2 settembre il Francesconi *imponneva per telefono* al rag. Mario Ferrero, addetto alla direzione amministrativa, e quindi a lui gerarchicamente sottoposto, d'introdurre nella relazione semestrale al 30 giugno 1996, quasi ultimata dai competenti uffici, un accantamento straordi-

* La decisione non consta avere precedenti: nella pur ricca applicazione dell'art. 2105 c.c. le questioni coinvolte sono solitamente quelle della violazione del conaturato obbligo di non concorrenza o di comportamenti fattualmente nocivi per l'azienda. Per un caso di dichiarazioni ritenute lesive dell'immagine dell'impresa — e dunque giusta causa di licenziamento — v. Cass. 16 maggio 1998, n. 4952 (in *Giust. civ.* 1999, I, 196), dove però l'ille-

cito configurato è quello diffamatorio. Per altro nel caso di specie mancano i presupposti per l'applicazione della disciplina dell'*insider trading* (art. 6 Direttiva 592/89; art. 180 D.lgs. 58/98), mancando la finalità di profitto del convenuto, mentre per quanto attiene all'ipotesi dell'aggiotaggio la sentenza trae alcuni elementi dall'indagine penale che tuttavia non vengono posti alla base — tutta civilistica — della decisione.

nario di oltre 600 miliardi a fronte di talune poste *sommariamente da lui indicate come meritevoli da tali stanziamenti aggiuntivi*;

3) il giorno successivo — 3 settembre — il consiglio d'amministrazione esaminava la relazione semestrale predisposta dall'allora amministratore delegato, ing. Caio, approvandola all'unanimità: tale relazione evidenziava una perdita complessiva di circa 400 miliardi, somma ben distante dall'*astronomica cifra ventilata dal direttore generale*;

4) il 4 settembre il Francesconi indirizzava alla società una laconica missiva del seguente tenore: «*esprimendo la non condivisione della rappresentazione dei dati di semestrale approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 settembre 1996, rassegnato con decorrenza immediata le mie dimissioni*»;

5) lo stesso giorno il dr. Francesconi, tramite l'ANSA, cioè la principale agenzia di stampa nazionale, rilasciava e faceva diffondere una pubblica dichiarazione reiterata in due lanci in cui veniva testualmente affermato:

i) «*la situazione è molto grave e per l'Olivetti si prospetta un futuro molto difficile. Non condivido le risultanze rappresentate ieri dal consiglio di amministrazione...*»;

ii) «*ho rassegnato le dimissioni perché non condivido alcune risultanze e decisioni approvate ieri dal consiglio di amministrazione. Sul piano strategico si possono fare mediazioni ma sui numeri e la cassa proprio non si possono fare...*»;

6) ovviamente queste dichiarazioni, che furono riprese dalle maggiori testate giornalistiche nazionali ed anche dalla stampa specializzata estera, provocavano un vero e proprio sconquasso in Borsa: il titolo veniva sospeso per alcuni giorni dalle contrattazioni e quando il successivo 9 settembre veniva riammesso, dopo ben tre sospensioni consecutive per eccesso di ribasso, alla fine subiva una perdita del 20%;

7) frattanto il settimanale Milano-Finanza (MF) del 5 settembre pubblicava una intervista con il dr. Francesconi il quale, tra l'altro, affermava: «*quella semestrale semplicemente non è stata fatta da me. La mia era un'altra ed era decisamente peggiore... la situazione è molto più grave soprattutto sotto il profilo economico e finanziario rispetto a quanto rappresentato... la situazione dell'indebitamento vero è talmente grave che richiede di portare i libri dal sistema finanziario, dire realmente come stanno le cose e praticamente andare al consolidamento dei debiti... le tensioni sulle linee di credito sono incredibili*»;

8) il convenuto aveva cercato di negare la veridicità di questa intervista ma il giornalista Bechis l'aveva puntualmente confermata aggiungendo pure di avere a disposizione la cassetta registrata con il testo integrale della conversazione.

Su queste premesse fattuali l'Olivetti chiese l'affermazione di responsabilità del convenuto sotto il profilo sia contrattuale che extracontrattuale.

Sotto il primo profilo in quanto il Francesconi era venuto meno ai doveri di fedeltà (art. 2105 cod. civ.), correttezza (art. 1375) e buona fede (art. 1175) che la legge impone al lavoratore e, in genere, a ciascuna delle parti in ogni rapporto obbligatorio; sotto il profilo extracontrattuale, in quanto il convenuto, con la sua condotta, aveva cagionato ad essa attrice gravissimi danni in palese violazione dell'art. 2043 cod. civ..

Riguardo all'ammontare dei danni, infine, bastava citare titoli giornalistici come «*Olivetti il titolo crolla in borsa - Il titolo perde oltre il 20% e*

tocca il minimo storico - Bruciati in una sola mattinata 530 miliardi » per comprendere quali fossero state le conseguenze economiche per l'azienda la cui credibilità sui mercati finanziari nazionali ed internazionali nonché nei confronti del sistema finanziario era *stata fatta a brandelli* proprio a causa ed in conseguenza del comportamento decisamente ingiustificato del suo (ex) direttore generale.

Il Francesconi, costituendosi in giudizio con comparsa di risposta del 24 dicembre 1996, eccèpi preliminarmente l'inammissibilità dell'azione proposta dall'Olivetti poiché questa non era stata preventivamente autorizzata dall'assemblea dei soci *ex art. 2393 cod. civ.*

Nel merito il convenuto contestò ogni responsabilità nell'intricata vicenda assumendo in particolare, che:

1) diffusasi in qualche modo la notizia delle intervenute dimissioni, era stata la stessa agenzia a ricercare più volte il dott. Francesconi *per vedere confermata l'informazione in suo possesso*;

2) infatti, stando all'esatto contenuto letterale del secondo lancio ANSA, si ribadiva che il dr. Francesconi « *non vuole fornire ulteriori commenti sulle critiche che lo spingono a non condividere i risultati annunciati ieri: nessun commento, in particolare, sulle ipotesi circolate in ambienti finanziari secondo le quali fonti di criticità si concentrerebbero sul piano finanziario e patrimoniale e sulla situazione dei crediti e del magazzino. Francesconi esclude comunque che alla base della sua decisione siano contrasti con l'amministratore delegato Francesco Caio* »;

3) le modalità con le quali era avvenuto il contatto con l'agenzia giornalistica ed il contenuto delle dichiarazioni provavano documentalmente non solo che il convenuto non aveva cercato di fornire al pubblico informazioni riguardanti vicende e dati Olivetti ma, ancor di più, che pur avendone la possibilità fornitagli dall'Ansa non l'aveva volutamente utilizzata mantenendo una effettiva riservatezza;

4) non v'era stata alcuna intenzione, poi, da parte del Francesconi di rilasciare un'intervista al giornalista Franco Bechis con il quale esistevano precedenti rapporti di conoscenza: si era trattato, in realtà, di un colloquio incentrato su aspetti di natura personale e professionale e non su aspetti contabili o di natura gestionale riguardanti la relazione semestrale del gruppo Olivetti;

5) il Bechis aveva dato al colloquio un diverso risalto e diversa impostazione per comprensibili ragioni editoriali;

6) il rovinoso calo dei corsi di borsa non era dipeso dalle considerazioni personali e private del direttore generale dimissionario bensì dalla *assenza, protratta da lungo tempo, di doverose informazioni circa l'effettivo e reale andamento della società*.

Il convenuto evidenziò altresì quali erano i compiti e le responsabilità del direttore generale nei confronti dei soci e dei risparmiatori per argomentare da ciò che il suo comportamento era stato pienamente conforme a tali responsabilità e non poteva mai essere stato fonte di danni risarcibili.

Dopo avere contestato anche l'ammontare dei danni indicati da contro parte, il convenuto propose una domanda riconvenzionale chiedendo a sua volta di essere risarcito dei danni personali e professionali subiti a causa di alcune dichiarazioni poste in essere nei suoi confronti ad opera di organi sociali della Olivetti.

Il Francesconi si riferiva alle dichiarazioni rese dal Presidente onorario della società il 28 novembre 1996 secondo cui il Francesconi « *non (era)*

professionalmente adatto per ricoprire quell'incarico, date le sue esperienze in aziende amministrative semplicissime».

Lo stesso presidente onorario aveva poi superato ogni limite allorché, durante l'indagine conoscitiva avviata dalla Camera dei Deputati sulla crisi del gruppo Olivetti, aveva affermato che la crisi del gruppo era da attribuire « *alla irresponsabilità di una persona instabile per caratteristiche personali note. Tengo comunque a precisare — rafforzava la medesima voce — che non credo ai pazzi isolati* ».

Sempre lo stesso presidente onorario aveva volutamente inteso ledere il convenuto anche riguardo alla sua attività futura sentenziando che « *chi fa un'affermazione del genere o fa un'assicurazione da parte di qualcuno per il proprio futuro oppure ha rinunciato a qualsiasi carriera professionale* ».

Ciò posto, tenuto conto che con la Olivetti era stato pattuito un compenso annuo onnicomprensivo di 700 milioni e legittimamente presumendo che la carriera professionale del Francesconi poteva ancora svilupparsi per ulteriori 20 anni, questi avanzò una richiesta riconvenzionale per danni di lire 12 miliardi, oltre interesse, rivalutazione e spese.

Con successive memorie ex art. 180 c.p.c. le parti chiarirono le rispettive contrastanti posizioni.

L'Olivetti replicò innanzitutto che non poteva applicarsi la disposizione contenuta nell'art. 2396 cod. civ. per la semplice ragione che il Francesconi non era stato nominato dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo sicché non era pertinente il richiamo alla norma sopra indicata contrariamente a quanto dedotto da controparte.

L'attrice contestò comunque la ricostruzione dei fatti contenuta nella comparsa di risposta e la loro rilevanza in relazione al tema del giudizio.

Il convenuto, dal canto suo, aggiunse che le sue previsioni pessimistiche sul futuro del gruppo Olivetti si stavano avverando anche nel 1997: ribadì che, data la sua posizione in azienda, il rifiuto di sottoscrivere e/o comunque avallare una relazione non veritiera era doveroso: segnalò che la registrazione del colloquio telefonico con il Bechis non risultava allegata al fascicolo di parte avversa ma in atti vi era solo la trascrizione della registrazione da cui poteva già evincersi la sua assoluta buona fede e la mancanza di ogni intento denigratorio nei confronti della società attrice.

Seguirono varie udienze ex art. 183 c.p.c. nel corso delle quali furono liberamente interrogati e resero dichiarazioni spontanee l'avv. Antonio Tesone, presidente e legale rappresentante della soc. Olivetti, ed il dr. Renzo Francesconi.

Entrambi ricostruirono essenzialmente l'origine e l'evolversi del breve ma burrascoso rapporto intercorso tra la metà di luglio ed i primi di settembre del 1996 tra il convenuto e l'azienda attrice insistendo:

a) l'avv. Tesone sul fatto che il Francesconi era stato nominato direttore generale su iniziativa dell'ing. Caio, da poco subentrato nella carica di amministratore delegato al dr. Corrado Passera; a suo dire, non vi era stata alcuna mistificazione nei conti della soc. Olivetti essendo invece assurde ed ingiustificate le pretese del Francesconi d'inserire nella semestrale accantonamenti eccessivi;

b) il dr. Francesconi, invece, sul fatto che il suo tentativo di fare chiarezza nei conti della Olivetti, come gli era stato richiesto dall'ing. Caio, non aveva potuto essere realizzato per la netta opposizione dell'ing. De

Benedetti, all'epoca presidente della società: aggiunse che secondo le stime di Caio e sue nonché della società di consulenza Bain, Cuneo & Associati la semestrale avrebbe dovuto prevedere una perdita non inferiore agli 800 miliardi di (ormai vecchie) lire.

Successivamente le parti precisarono le rispettive istanze istruttorie indicando numerosi capitoli di prova testimoniale; il convenuto insistette, inoltre, per ottenere l'esibizione di alcuni documenti conservati presso la Consob a seguito dell'indagine conoscitiva avviata da quest'organo pre effetto delle sue dichiarazioni.

Con ordinanza del 26 ottobre 2001 questo giudice, ritenendo superflui i capi di prova dedotti e la causa matura per la decisione, fissò l'udienza del 27 marzo 2002 ai sensi dell'art. 189 c.p.c..

A tale udienza le parti chiesero un rinvio per gli stessi incombenti.

Dopo di che, all'udienza del 18 settembre 2002 la causa venne trattata per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — La presente azione giudiziaria investe alcuni aspetti delle complesse vicende che travagliarono il gruppo Olivetti nella seconda metà degli anni novanta.

In quel periodo — luglio 1996 — la società di Ivrea si trovava al centro di una crisi che si protraeva già da alcuni anni e che si può sinteticamente definire come la crisi del prodotto *personal computer*.

Su questo prodotto, infatti, la Olivetti aveva basato la maggior parte delle sue fortune nel periodo a cavallo tra la seconda metà degli anni '80 ed i primi anni '90 ed era stata proprio la produzione dei *pc* che aveva consentito alla società di uscire da un precedente periodo piuttosto sfavorevole quando, per la crisi di obsolescenza delle macchine da scrivere e da calcolo di tipo tradizionale, l'azienda aveva dovuto trasformarsi da meccanica in azienda informatica.

Lo stato di crisi era già noto anche all'esterno tant'è vero che con lettera agli azionisti del 16 aprile 1996 la Olivetti comunicava al mercato che nell'esercizio appena chiuso la società aveva accumulato perdite per un ammontare di lire 1.598 miliardi a fronte di un fatturato consolidato di lire 9.840 miliardi (oltre il 16%).

Di fronte a questa grave emergenza, il presidente e socio di riferimento, ing. Carlo De Benedetti, il 4 luglio nominava il nuovo amministratore delegato nella persona dell'ing. Francesco Caio e questi a sua volta nominava il dr. Renzo Francesconi direttore generale della holding.

Va a questo punto precisato che la carica di direttore generale nella soc. Olivetti non era prevista dallo statuto e difatti, secondo quanto sostiene l'attrice non smentita dal convenuto, tranne qualche risalente eccezione, da tempo non esisteva nell'organigramma una tale figura.

Il Francesconi, pertanto, non ricevette l'incarico né dall'assemblea né dal consiglio di amministrazione ma soltanto dall'ing. Caio, appena nominato amministratore delegato.

Secondo quanto si ricava dall'art. 2396 cod. civ., i direttori generali possono ricevere la loro investitura o dall'assemblea dei soci o da altro organo eventualmente indicato nell'atto costitutivo (in genere, il consiglio di amministrazione) ma se, come nel caso di specie, la nomina del direttore generale non avviene in alcuno dei modi previsti dalla legge o dallo statuto v'è da chiedersi quali siano le conseguenze sotto il profilo giuridico.

Una prima conseguenza che *ictu oculi* può ricavarsi dall'art. 2396 è che in casi del genere non è applicabile il disposto dell'art. 2393 circa la legittimazione a proporre l'azione sociale di responsabilità.

Invero, il direttore generale non nominato dall'assemblea o in base allo statuto non è assimilabile agli amministratori della società quanto alle responsabilità sociali con la conseguenza che l'azione eventualmente proposta nei suoi confronti non va qualificata come azione di responsabilità sociale e non deve, perciò, essere previamente deliberata dall'assemblea.

Non deve, peraltro, tralasciarsi un'altra considerazione.

L'azione sociale di responsabilità non è preclusiva dell'azione per inadempimento contrattuale o extracontrattuale che può sempre essere proposta dalla società nei confronti dei suoi amministratori, pur ammettendo che il direttore generale possa essere considerato tale.

È pacifico, e basta leggere gli atti introduttivi, che la Olivetti abbia inteso citare il Francesconi per inadempienza contrattuale e/o extracontrattuale; questo la società l'ha proclamato a chiare lettere sin dall'inizio e l'azione di questo genere può essere indiscutibilmente promossa dalla società attraverso i suoi organi rappresentativi senza che occorra alcuna delibera assembleare.

L'azione è pertanto chiaramente ammissibile.

Ciò detto sulla questione preliminare, si può ora passare all'esame del merito.

Va innanzitutto premesso che la Olivetti era una società multinazionale, con un fatturato superiore ai 9 mila miliardi, con più di duecento società operative sparse un po' dovunque.

Il Francesconi ha lavorato per la Olivetti poco più di un mese in coincidenza con le ferie estive quando notoriamente tutti gli uffici sono sguarniti o comunque funzionano con personale ridotto.

Il tempo che il convenuto ha avuto a disposizione per impadronirsi dei complessi meccanismi finanziari della società attrice è stato davvero poco e di certo non sufficiente per comprendere e capire quale potesse essere la reale situazione economica e finanziaria dell'azienda nel momento in cui bisognava redigere la famosa semestrale.

La complessità della questione e la delicatezza del momento avrebbero comunque suggerito una buona dose di prudenza per vagliare la situazione ed affrontarla con la dovuta serenità, capacità e competenza.

Ma a prescindere dal rilievo che il tempo a disposizione era quel che era, il Francesconi sostiene che i dati sulla gravità della crisi Olivetti gli erano stati forniti da alcuni funzionari della Bain, Cuneo & Associati i quali erano stati incaricati di esaminare i conti della Olivetti.

Senonché nessuno dei suddetti funzionari, nelle dichiarazioni rese in sede di indagine preliminare svolta dalla magistratura penale, ha confermato di avere fornito al Francesconi notizie così catastrofiche sui conti Olivetti.

In particolare i sig.ri Morgavi, Bianco, Costaguta e Canè hanno sostanzialmente negato di avere avuto colloqui approfonditi con il Francesconi per discutere della situazione: tra loro ed il convenuto vi sono stati solo sporadici incontri (2 o 3 secondo l'ing. Costaguta) sicuramente insufficienti per un esame approfondito della situazione.

Il dr. Morgavi ha pure dichiarato di essere rimasto sorpreso per non aver potuto commentare con Francesconi i dati raccolti e posti in

esame; il dr. Canè è stato in ferie dall'inizio di agosto sino al 2 settembre 1996 per cui ha potuto incontrare il convenuto solo di sfuggita.

Insomma neppure dalle dichiarazioni di questi funzionari si ricava la prova che il convenuto sia stato in grado di approfondire in maniera adeguata la situazione del bilancio Olivetti sì da consentirgli di prendere posizione a ragion veduta sulle varie poste e pretendere che venissero inserite cifre così rilevanti tra le poste passive.

L'attrice ha accusato il convenuto di aver violato l'obbligo di fedeltà che incombe su ogni lavoratore dipendente ai sensi dell'art. 2105 cod. civ.

La giurisprudenza ha chiarito che quest'obbligo si sostanzia nel dovere di un *leale comportamento del lavoratore* nei confronti del datore di lavoro e va collegato con le regole di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ.; il lavoratore, perciò, *deve astenersi non solo da comportamenti espressamente vietati dall'art. 1105 cod. civ. ma anche da tutti quelli che per la loro natura e le loro conseguenze appaiono in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa* o creano situazioni di conflitto con le finalità e gl'interessi dell'impresa stessa o *sono idonei, comunque, a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto di lavoro* (Cass., 1° giugno 1988, n. 3719).

Sulla rilevanza dell'elemento fiduciario nel rapporto di lavoro soprattutto nei confronti del dirigente si è di recente nuovamente pronunciata la S.C. affermando che « può legittimamente ricorrersi al licenziamento per giusta causa a norma dell'art. 2119 cod. civ. anche con riferimento a situazioni che, pur non concretizzandosi in inadempimenti del lavoratore, incidono in maniera tale sul rapporto fiduciario proprio del rapporto di lavoro, da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto medesimo (Cass., 7 novembre 2000, n. 14466).

È fuor di dubbio del resto, come hanno ripetutamente chiarito dottrina e giurisprudenza, che il danno arrecato dal lavoratore in conseguenza della violazione dell'obbligo di fedeltà può anche essere *meramente potenziale* anche se, come si vedrà in seguito, nel nostro caso il danno è stato effettivo e va pertanto risarcito.

Le affermazioni fatte dal convenuto alla stampa e di cui il Francesconi non ha mai contestato né la provenienza né l'autenticità (del resto difficili da contestare vista l'esistenza di una cassetta contenente la registrazione del colloquio) appaiono così drammaticamente catastrofiche da non potersi certo dire che non costituiscano una palese violazione del dovere di riservatezza e di lealtà che la legge impone al lavoratore tanto più se si tratta di un dipendente posto in una posizione di vertice nella scala aziendale.

Basta peraltro porre l'attenzione sulle conseguenze che tali dichiarazioni provocarono sui corsi dei cambi per capire quanto siano state dirompenti e sconsiderate, tutto ciò a prescindere dalla loro fondatezza.

Quello che si vuole porre in evidenza è che in ogni caso il Francesconi non doveva rilasciare quelle dichiarazioni che comunque avevano attinenza al suo rapporto di lavoro e riguardavano fatti ed avvenimenti di cui egli era venuto a conoscenza proprio in virtù della sua posizione nell'azienda e che questa aveva tutto l'interesse a mantenere riservate.

Il convenuto sostiene che era suo preciso dovere fornire quelle informazioni al pubblico dei risparmiatori ed ai soci e che lui non poteva firmare un bilancio che non conteneva dati veritieri (altrimenti, si può aggiungere,

avrebbe anche potuto essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2621 cod. civ. di falso in bilancio).

Questa affermazione è palesemente infondata in quanto il Francesconi non aveva alcun obbligo di firmare il bilancio se non lo condivideva e questa sottoscrizione non gli poteva neppure essere chiesta dalla società alle cui dipendenze lavorava.

L'obbligo per il convenuto di astenersi dal rilasciare dichiarazioni così compromettenti derivava altresì da una precisa disposizione del contratto collettivo di lavoro 27 aprile 1995 per i dirigenti di aziende industriali espressamente richiamato nella lettera dell'ing. Caio di assunzione del Francesconi.

L'art. 1 di tale contratto definisce dirigenti *i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del cod. civ. e che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa.*

Il dr. Francesconi, direttore generale dell'Olivetti, aveva quindi il preciso dovere contrattuale di cooperare per la realizzazione degli obiettivi dell'impresa e questo doveva essere il fine ultimo, se non esclusivo, del suo operare nell'ambito aziendale.

È difficile sostenere che il Francesconi abbia agito con questo scopo quando ha prima preteso di modificare i dati della relazione semestrale facendovi introdurre poste passive che non erano condivise dal presidente e socio di riferimento della società nonché dagli altri vertici aziendali; e poi quando ha divulgato, attraverso agenzie giornalistiche, notizie che dovevano rimanere segrete perché la loro conoscenza all'esterno comprometteva gravemente il prestigio della società già in quel periodo piuttosto malconco.

L'Olivetti ha pure chiesto la condanna del convenuto a titolo di responsabilità extracontrattuale.

È pacifica la possibilità di concorso fra le due forme di responsabilità derivando quella extracontrattuale dalla lesione di diritti primari della persona (fisica o giuridica) alla cui tutela non si rinuncia quando si instaura un rapporto contrattuale con altro soggetto.

Il Francesconi con le sue dichiarazioni ha leso il prestigio e l'onorabilità dell'attrice arrecandole, quanto meno per colpa grave, un danno.

Il convenuto, persona sicuramente non sprovvista proprio per le sue esperienze lavorative in aziende di notevole importanza nel patrimonio finanziario nazionale (da ultimo la RAI) ed in posizioni di vertice, non poteva certamente ignorare che il fatto di fornire informazioni ad un giornalista equivaleva ad accettare il concreto rischio che quelle informazioni venissero divulgate e rese pubbliche.

Se poi quelle informative, decisamente negative, riguardavano i conti di un'azienda del peso e dell'importanza della Olivetti era agevole presumere che avrebbero altresì comportato notevoli ripercussioni sul mercato nel quale l'azienda operava con rilevante perdita di prestigio e credibilità.

Anche le aziende, come le persone fisiche, hanno diritto alla tutela della propria immagine e della propria credibilità per cui, se taluno diffonde notizie che ne ledono il prestigio, si versa sicuramente nel campo della responsabilità extracontrattuale che sinteticamente viene definita come vio-

lazione del principio risalente addirittura al diritto romano del *neminem laedere*.

Il convenuto contesta questa responsabilità assumendo che il direttore generale può (e deve) rifiutare di prestare ossequio ai deliberati superiori se dalla loro esecuzione può sortire una responsabilità a suo carico.

Il Francesconi, insomma, sembra accampare una sorta di giustificazione al suo operato sostenendo di avere agito nell'esercizio di un suo diritto e/o nell'adempimento di un dovere.

Va, però, ancora una volta rimarcato che non si contesta il diritto/dovere del Francesconi di non approvare una relazione che conteneva informazioni a suo giudizio errate; quello che gli si addebita è di avere ingiustamente diffuso, attraverso la stampa, notizie sulla situazione economico-finanziaria del gruppo industriale presso il quale stava lavorando, creando una notevole turbativa sui mercati e presso le banche: e ciò rappresenta la fonte della sua responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nonché del suo obbligo di risarcire il danno alla controparte.

Come ha onestamente riconosciuto la stessa parte attrice, non è agevole determinare l'esatto ammontare del danno da lei subito in conseguenza del comportamento tenuto nei suoi confronti dal Francesconi in occasione della vicenda per cui è causa.

Le pesanti perdite subite dal titolo azionario nell'arco di tempo immediatamente successivo alla pubblicazione delle dichiarazioni Francesconi se, da un lato, rappresentano un dato oggettivo dal quale non si può prescindere, dall'altro lato rappresentano anche la spia di un malessere del titolo non del tutto riferibile alle dichiarazioni in questione.

Del resto, la situazione di difficoltà del gruppo Olivetti era un fatto notorio richiamato pure dal Gip di questo tribunale e testimoniato anche dalla lettera agli azionisti del 16 aprile 1996.

Merita considerazione, infine, la puntuale precisazione del presidente della Olivetti, avv. Tesone, che nel corso dell'interrogatorio reso all'udienza del 21 gennaio 1999 (v. verbale d'udienza) ha testualmente affermato che *le oscillazioni sui titoli riguardano gli azionisti e non la società*.

Di fronte a questi dati così contraddittori e non suscettibili di ulteriore più approfondita valutazione, non resta a questo giudice che ricorrere ad una valutazione equitativa del danno sulla base del valore attuale della nostra moneta; in definitiva il convenuto va condannato a pagare all'attrice la somma complessiva di euro 5.000.000,00 di cui 4.000.000,00 per danni patrimoniali ed euro 1.000.000,00 per danni morali.

Del pari fondata risulta la richiesta risarcitoria avanzata dal convenuto nella forma della domanda riconvenzionale.

Va innanzitutto precisato che mai, sino alla comparsa conclusionale, l'attrice ha contestato l'ammissibilità di questa domanda.

Sarà sufficiente leggere la memoria di replica del 15 marzo 1997 dove (pag. 17) si contesta il *quantum* della richiesta ma non l'ammissibilità della stessa.

Si può, pertanto, tranquillamente ritenere che, a prescindere dall'ammissibilità o meno della domanda riconvenzionale, l'attrice abbia accettato il contraddittorio sul punto e tanto basta.

Nel merito v'è poco da dire visto il contenuto chiaramente denigratorio (... *persona instabile per caratteristiche personali note... non credo ai pazzi isolati*) e sotto alcuni profili anche minatorio (*chi fa un'affermazione del genere o fa un'assicurazione da parte di qualcuno per il pro-*

prio futuro oppure ha rinunciato a qualsiasi carriera professionale) delle dichiarazioni rese alla commissione parlamentare dall'ing. De Benedetti, all'epoca presidente della società Olivetti.

Quali siano stati i motivi che possano avere indotto il De Benedetti a fare dichiarazioni del genere è indubbio che dire di una persona che è *instabile per caratteristiche personali note* o *pazzo* significa di sicuro *offenderne l'onore ed il prestigio*.

Non ha pregio l'eccezione della convenuta secondo cui essa non potrebbe comunque essere chiamata a rispondere di queste dichiarazioni perché rese dall'ing. De Benedetti che non rivestiva più cariche sociali dal 3 settembre 1996.

All'eccezione temporale si può agevolmente replicare che le dichiarazioni incriminate sono state rilasciate da De Benedetti alla commissione d'inchiesta in quanto legale *rappresentante della Olivetti*.

È pacifico, del resto, che la società risponde delle conseguenze giuridiche, compreso il risarcimento del danno non patrimoniale, della condotta (commissiva od omissiva) dei propri dipendenti che configuri un reato e sia stato commesso nell'esercizio delle incombenze cui essi sono adibiti (artt. 185 cod. pen., 2049 e 2059 cod. civ.), anche nel caso in cui sia rimasta ignota la persona fisica autrice dell'illecito, in difetto di domande, anche di rivalsa, nei confronti di questa. Qualora il giudice penale non sia stato investito del fatto reato, la qualificazione di questo va effettuata *incidenter tantum* dal giudice civile (Cass., 21 novembre 1995, n. 12023).

In conclusione il danno sussiste e va risarcito.

È da escludere, peraltro, la sussistenza del danno patrimoniale perché il Francesconi non ha provato di avere subito alcuna negativa conseguenza professionale per effetto delle dichiarazioni rese da De Benedetti ovvero che per effetto di tali dichiarazioni i suoi successivi incarichi lavorativi siano risultati meno remunerativi.

È indubbio tuttavia che il danno morale risulta consistente sia per il prestigio del consesso (commissione parlamentare) dinanzi al quale le affermazioni denigratorie furono rese e sia perché l'episodio appare sgradevole anche per il rilievo sociale delle presone che ne sono state protagoniste (il presidente onorario di una primaria azienda nazionale ed il suo ex direttore generale): tali circostanze inducono questo giudice a liquidare in via equitativa per danni morali la somma di euro 500.000,00.

Considerato che entrambe le domande sono state accolte ma gl'importi sono stati ridotti e tenuto conto della maggiore rilevanza della domanda principale, le spese vanno compensate per $\frac{1}{4}$ e, per il resto, poste a carico del convenuto.

P.Q.M. — Il Tribunale di Ivrea, il giudice unico, definitivamente provvedendo sulla domanda proposta dalla Olivetti S.p.A. nei confronti del sig. Francesconi Renzo con citazione del 16 ottobre 1996 nonché sulla domanda riconvenzionale proposta dal sig. Francesconi Renzo nei confronti della Olivetti S.p.A. con comparsa di risposta del 24 dicembre 1996, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:

1) *dichiara* la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del convenuto nei fatti dedotti in giudizio;

2) *condanna* Francesconi Renzo a pagare alla Olivetti s.p.a. la somma di euro 4.000.000,00 per danni patrimoniali e di euro 1.000.000,00 per

danni morali, in totale euro 5.000.000,00 con gl'interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;

3) *dichiara* la s.p.a. Olivetti responsabile per i fatti dedotti nella comparsa di risposta;

4) *condanna* la s.p.a. Olivetti al risarcimento dei danni morali nei confronti di Francesconi Renzo liquidandoli in euro 500.000,00 con gl'interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;

5) *dichiara* compensate tra le parti le spese legali nella misura di $\frac{1}{4}$;

6) *condanna* il convenuto a rimborsare all'attrice per i residui $\frac{3}{4}$ di spese processuali la somma complessiva di 37.000,00 euro di cui 1.000,00 euro per esposti; 6.000,00 euro per diritti; 30.000,00 euro per onorari oltre accessori di legge, costo del presente atto e successive spese inerenti.